



Assessorato Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive
Servizio 1.S “Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi”
IL DIRIGENTE GENERALE

CL0226

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 05.11.1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTO il T.U. sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P. Reg. del 28.02.1979 n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 97 del 05.08.1982 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni ;
- VISTO l'art. 83 bis, commi da 17 a 21, della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ord. N. 196;
- VISTA la L.R. n. 19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P. Reg. n. 370 del 28.06.2010, recante il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008;
- VISTA la L.R. n. 5/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito nella legge n. 27 del 23.03.2012;
- VISTO il comma 1 dell'art. 49 della L.R. n. 3/2016 con il quale si dispone che la parola “concessione” contenuta nella legge regionale 5 agosto 1982 n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, venga sostituita dalla parola “autorizzazione”;
- TENUTO CONTO degli effetti giuridici del soprarichiamato art. 49 della L.R. 3/2016;
- VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016 emanato in attuazione di quanto disposto dal precitato articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, entrato in vigore con la pubblicazione del D.D.G. n. 1112 del 26.03.2019 di approvazione della modulistica in materia di impianti di distribuzione e di deposito dei carburanti, così come modificato dai DD.AA. n. 3000 del 20.10.2016, n. 3524 del 07.12.2016, n. 2292 del 10.10.2017, n. 2284 del 10.12.2018, n. 1436 del 04.06.2025, n. 2199 del 06.08.2025 e n. 2674 del 07.10.2025;
- VISTA la L. n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 7 del 21 maggio 2019;
- VISTO l'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014 e s.m.i.;
- VISTO il D.P. 05 aprile 2022, n. 9, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2022 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- VISTO il Regolamento Europeo 2023/1804 del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE;
- VISTO il D.A. n. 93/1S del 06.02.2024;
- VISTO il D.A. n. 888/1.S del 09.05.2024;
- VISTA la Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 recante “Legge di stabilità regionale 2026-2028”;

- VISTA la Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 recante “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028*;
- VISTO in particolare il Decreto dell’Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1436 del 04.06.2025, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 27 del 20.06.2025 e la successiva Circolare n. 3 del 10.07.2025 (G.U.R.S. n. 33 del 25.07.2025), con i quali sono state disciplinate, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 5, del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le modalità per l’espletamento delle verifiche quindicennali attestanti l’idoneità tecnica degli impianti di distribuzione carburanti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale;
- VISTI la Delibera di Giunta Regionale n. 38 del 14.02.2025 e il Decreto del Presidente della Regione n. 722 del 17.02.2025 con i quali è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività produttive;
- VISTO il D.D.G. n. 1256 del 27.04.2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive ha avvocato le competenze del Servizio S.1 Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi, delegando, contestualmente alla Dott.ssa Anna Concetta Gullotto le competenze relative alla disciplina dei Carburanti;
- VISTI il D.D. n. 47324 del 03.11.2011 e il D.D. n. 2926 del 26.11.2015 in forza dei quali la Soc. G.B. Oil s.r.l. con sede in Gela (CL) Via E. Mattei, sn C.F. 01944190857, risulta titolare della concessione, divenuta per effetto del comma 1 dell’art. 49 della L.R. 3/2016, autorizzazione, relativa un impianto di distribuzione carburanti sito in Gela (CL) ex S.S. 115 Strada Comunale tra Via E. Mattei e Via Barbabianca;
- VISTO il D.R.S. n. 2041 del 24.07.2025 in forza del quale l’autorizzazione relativa l’impianto di distribuzione carburanti di cui al “VISTO” precedente, viene trasferita alla Soc. Drive Eat s.r.l. con sede in Gela (CL) Via E. Mattei sn C.F. 01960260857, a seguito di “Affitto di ramo d’azienda commerciale” del 28.05.2025 Rep. n. 5987 Racc. n. 4659, a rogito dott.ssa Giorgia Damiata, notaio in Gela (CL), registrato a Gela (CL) il 29.05.2025 al n. 1787 Serie 1T; il contratto di affitto ha la durata di anni nove (9) con decorrenza dalla data della stipula del sopracitato atto di “Affitto di ramo d’azienda commerciale” e con scadenza al 28 maggio 2034;
- VISTA la comunicazione di subingresso pervenuta in data 27.04.2026, assunta al protocollo dipartimentale in data 27.04.2026 al n. 16861 e la successiva documentazione pervenuta in data 24.09.2026, assunta la protocollo dipartimentale in data 24.09.2026 al n. 36445, con la quale il Sig. Di Benedetto Davide, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. Euroil s.r.l. con sede in Ravanusa (AG) Viale Aldo Moro sn C.F. 02805660848, nel trasmettere in allegato, copia della “Risoluzione del contratto di affitto di ramo d’azienda” del 01.04.2026 Rep. n. 12336 Racc. n. 8640, a rogito dott. Giuseppe Crescimanno, notaio in Canicattì (AG) e copia del “Contratto di affitto di ramo d’azienda” del 01.04.2026 Rep. n. 12338 Racc. n. 8641, a rogito dott. Giuseppe Crescimanno, notaio in Canicattì (AG), comunica il proprio subingresso nell’attività della concessione, oggi divenuta per effetto del comma 1 dell’art. 49 della L.R. 3/2016, autorizzazione, dell’impianto di distribuzione carburanti sito in Gela (CL) ex S.S. 115 Strada Comunale tra Via E. Mattei e Via Barbabianca;
- VISTA la copia conforme della “Risoluzione del contratto di affitto di ramo d’azienda” del 01.04.2026 Rep. n. 12336 Racc. n. 8640, a rogito dott. Giuseppe Crescimanno, notaio in Canicattì (AG), registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Canicattì (AG) il 02.04.2026 al n. 1475 nel quale le Società G.B. Oil s.r.l. e Drive Eat s.r.l. convengono di risolvere, con effetto dalla data del presente atto, il contratto di affitto di ramo d’azienda del 28.05.2025 Rep. n. 5987 Racc. n. 4659 registrato a Gela (CL) il 29.05.2025 al n. 1787; la Soc. Drive Eat s.r.l. dichiara, inoltre, di avere riconsegnato l’azienda alla Soc. G.B. Oil s.r.l., che dichiara di averla ricevuta;
- VISTA la copia conforme del “Contratto di affitto di ramo d’azienda” del 01.04.2026 Rep. n. 12338 Racc. n. 8641, a rogito dott. Giuseppe Crescimanno, notaio in Canicattì (AG), registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Canicattì il 02.04.2026 al n. 1476 nel quale la Sig. Malluzzo Monica Liliana, nella qualità di Amministratrice unica della Soc. G.B. Oil s.r.l., concede in affitto alla Soc. Euroil s.r.l., che accetta, il ramo d’azienda commerciale avente ad oggetto l’attività di distribuzione di carburante per il commercio al dettaglio di gas naturale, gasolio, benzina senza piombo, oli lubrificanti corrente in Gela (CL) Viale E. Mattei sn (ex S.S. 115 incrocio Mattei-Barbabianca); il contratto di affitto ha durata di un anno con decorrenza dal 10 (dieci) aprile 2026 e con scadenza al 9 aprile 2027, con rinnovazione tacita per ulteriori anni 1 (uno);
- VISTO, in merito alla disponibilità del suolo, sul quale insiste l’impianto di distribuzione carburanti di cui in argomento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, datata 18.09.2026, pervenuta il 24.09.2026, assunta al protocollo dipartimentale in data 24.09.2026 con n. 36445, nella quale il Sig. Di Benedetto Davide, nella qualità di Presidente del

Consiglio di Amministrazione della Soc. Euroil s.r.l., dichiara di avere la piena disponibilità del suolo per gli effetti previsti all'art. 2 del "Contratto di affitto di ramo d'azienda" del 01.04.2026 Rep. n. 12338 Racc. n. 8641, a rogito dott. Giuseppe Crescimanno, notaio in Canicattì (AG), registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Canicattì il 02.04.2026 al n. 1476;

VERIFICATA la dichiarazione di compatibilità effettuata sul portale MASE, con prot. n. 81670 del 22.08.2018 di cui all'art. 1 – comma 102 della L. n. 124 del 04.08.2017 "legge annuale per il mercato e la concorrenza;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, pervenuta in data 27.04.2026, nella quale la Sig. ra Malluzzo Monica Liliana, nella qualità di Amministratrice unica della Soc. G.B. Oil s.r.l., dichiara che:

- nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- di essere a conoscenza che nei confronti della suddetta Società non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della vigente normativa antimafia;

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale;

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f) del D. LGS n. 59/2010;

VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, pervenute in data 27.04.2026 e in data 24.09.2026 nelle quali i Sigg. Di Benedetto Davide e Colasberna Fabrizio, nella qualità rispettivamente di Presidente del Consiglio di Amministrazione e consigliere della Soc. Euroil s.r.l. dichiarano che:

- nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- di essere a conoscenza che nei confronti della suddetta Società non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della vigente normativa antimafia;

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale;

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f) del D. LGS n. 59/2010;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione fallimentare, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, pervenuta in data 27.04.2026, nella quale il Sig. Di Benedetto Davide, nella qualità di di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. Euroil s.r.l., dichiara che la suddetta Società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di amministrazione controllata e non ha presentato domanda di concordato ai sensi del Regio Decreto 15 marzo 1942, n. 267;

VISTA, inoltre, la richiesta effettuata in data 14.05.2026 prot. n. 52203 per la Soc. Euroil s.r.l. con il sistema informatico BDNA ai fini della verifica antimafia;

VISTA la visura camerale n. T 651057053 del 14.05.2026 nella quale in capo alla Soc. G.B. Oil s.r.l. non risultano presenti procedure del codice della crisi, procedure concorsuali e altri procedimenti;

VISTA la visura camerale n. T 651056145 del 14.05.2026 nella quale in capo alla Soc. Euroil s.r.l. non risultano presenti procedure del codice della crisi, procedure concorsuali e altri procedimenti;

VISTA l'attestazione di versamento relativa alla tassa di concessione governativa, a norma dell'art. 6 commi 1, 2 e 3 della L.R. 24/08/1993, n. 24 e del D.M. 20/08/1992, per il rilascio della presente autorizzazione, effettuata in data 24.04.2026 di € 300,00;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione "**Monitoraggio rapporti Amministrazione soggetti esterni**", pervenuta a mezzo PEC in data 27.04.2026, assunta al protocollo dipartimentale in data 27.04.2026 al n. 16861, resa dal Sig. Di Benedetto Davide, nella qualità di di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. Euroil s.r.l., con cui dichiara per sé e per i propri dipendenti l'insussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al secondo grado compreso, con i dirigenti ed i dipendenti dell'Amministrazione regionale incaricati della trattazione del procedimento di autorizzazione in materia di distribuzione di carburanti (art. 1, comma 9, lettera e) della L.190/2012);

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Sig.ra Maria Paola Caldareri;

RITENUTO pertanto, di dovere procedere in favore della Società Euroil s.r.l. che subentra, nell'autorizzazione, di cui al D.D. n. 47324 del 03.11.2011 alla Soc. G.B. Oil s.r.l.;

DECRETA

Art. 1) Per quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di prendere atto che la concessione, divenuta per effetto del comma 1 dell'art. 49 della L.R. 3/2016, autorizzazione, relativa

l'impianto di distribuzione carburanti sito in Gela (CL) ex S.S. 115 Strada Comunale tra Via E. Mattei e Via Barbabianca accordata alla Soc. G.B. Oil s.r.l. con sede in Gela (CL) Via Via E. Mattei, sn C.F. 01944190857 è trasferita alla Soc. Euroil s.r.l. con sede in Ravanusa (AG) Viale Aldo Moro sn C.F. 02805660848, a seguito di "Contratto di affitto di ramo d'azienda" del 01.04.2026 Rep. n. 12338 Racc. n. 8641, a rogito dott. Giuseppe Crescimanno, notaio in Canicattì (AG), registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Canicattì il 02.04.2026 al n. 1476; il contratto di affitto ha durata di un anno con decorrenza dal 10 (dieci) aprile 2026 e con scadenza al 9 aprile 2027, con rinnovazione tacita per ulteriori anni 1 (uno).

Art. 2) L'autorizzazione è sottoposta a clausola risolutiva ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 159 del 6.9.2011, così come modificato dal D.Lgs 153 del 13.10.2014, pertanto, nel caso di accertamento positivo delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 l'Amministrazione procederà alla revoca del presente provvedimento.

Art. 3) La predetta autorizzazione rimane subordinata alla sussistenza e permanenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente. L'accertamento della perdita di un solo requisito comporterà la revoca dell'autorizzazione, con la conseguente chiusura dell'impianto.

Art. 4) Gli impianti sono soggetti a verifica con periodicità quindicennale ai sensi dell'art. 16, commi 5 e 6, del Decreto dell'Assessore delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29/06/2016, così come modificato dal Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1436 del 04/06/2025, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 27 del 20/06/2025, con le modalità di cui alla Circolare n. 3 del 10/07/2025 (G.U.R.S. n. 33 del 25/07/2025).

Art. 5) La Società subentrante nelle autorizzazioni ne acquisisce i diritti e gli obblighi e pertanto è tenuta al versamento delle tasse di concessione/autorizzazione governative regionali annuali indicate nel D.P.R. 641/72 e nel D. L.vo 22/06/1991, n. 230, e L.R. 17/2004 di € 150,00, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno. Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA, così come disposto dalla Legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 – Legge di stabilità regionale 2023-2025”, accessibile al link <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>. Il mancato pagamento della suddetta tassa rende nulla l'autorizzazione pertanto si configura l'esercizio abusivo di attività di distribuzione dei carburanti punito, dall'art. 21 del R.D.L. 1741/1933, con la sanzione amministrativa ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 oltre al pagamento raddoppiato della tassa evasa.

Art. 6) In caso di cessata attività o revoca della presente autorizzazione, la Società titolare della presente autorizzazione è tenuta, all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dalle vigenti leggi. (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - D.M. 12 febbraio 2015, n. 31).

Art. 7) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Attività produttive entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale della Regione Sicilia, ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 8) Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pubblicazione sul portale del sito www.regione.sicilia.it, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014 e s.m.i.

Palermo, lì 07/10/2026

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta



DARIO
CARTABELLOTTA
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
07.10.2026
17:01:13
GMT+02:00